

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Il Mantello - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"

in sigla *"Il Mantello - ODV - ETS"*

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Costituzione denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del Ai sensi degli articoli 4 ss. e, in particolare, degli articoli 20 ss. e 32 ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominata **"Il Mantello - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"**, in sigla ***"Il Mantello - ODV - ETS"***

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice del terzo settore , dal codice civile ed ogni altra applicabile normative virgola di natura primaria o secondaria.

1.3. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'ente

Articolo 2) Sede

2.1. L'associazione ha sede in Acquamela di Baronissi (SA), in via San Domenico, civico n. 1, presso la Chiesa di San Domenico della Parrocchia San Pietro Apostolo.

2.2. Il consiglio direttivo può istituire e sopprimere, In Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali , produttive e direzionali , comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, Cost., si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

	- perseguire il bene comune;	
	- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo	
	la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;	
	- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.	
	3.2. L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue	
	senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	
	svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale	
	in forma di azione volontaria.	
	Articolo 4) Oggetto	
	L'Associazione ha per oggetto, in via esclusiva o principale, lo svolgimento delle	
	seguenti attività di interesse generale:	
	- di studi e di servizio sociale, medico, psicologico e religioso per la soluzione dei	
	problemi della famiglia considerata secondo l'insegnamento della morale cattolica,	
	pur rispettando e dialogando con altre posizioni eriche e senza trascurare gli istituti	
	giuridici proposti come per es. l'affido; nonché l'attività di promozione ed assistenza	
	nelle pratiche di adozione internazionale ex legge n. 184/1983, alla conoscenza e	
	alla diffusione dell'istituto dell'adozione nazionale ed internazionale;	
	- lo studio dei problemi riguardanti gli aspetti giuridici ed umani dell'adozione,	
	nonché la creazione di una biblioteca su tematiche generali ed in particolare su	
	quelle precedentemente citate;	
	- la predisposizione di servizi volontari volti a facilitare l'adozione di minori da parte	
	delle famiglie che lo desiderano mediante l'accompagnamento e le dovute	
	indicazioni alle famiglie che lo richiederanno con la collaborazione con gli enti	
	competenti e l'attuazione di eventuali collaborazioni con enti o persone che	
	perseguono gli stessi scopi; nulla è dovuto alla associazione, tranne le spese	

	sostenute;	
	- il consolidamento dell'amicizia tra famiglie e persone favorevoli all'adozione, nel	
	rispetto delle singole credenze politiche, religiose e culturali, incentivando l'incontro	
	tra le famiglie per il proficuo scambio di esperienze;	
	- provvedere al sostentamento, anche mediante l'aggiornamento e la diffusione delle	
	adozioni a distanza, di quei bambini che non possono essere giuridicamente adottati;	
	- lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, in favore di popolazioni del	
	Terzo Mondo, conformemente all'articolo 28, Legge n. 49/1987 e s.m.i., e comunque	
	di qualsiasi altro Stato.	
	L'Associazione costituirà, per quanto possibile, centri psico-sociali, centri	
	psico-diagnostici e psico-terapeutici, consultori pre-matrimoniali e matrimoniali,	
	nonché centri per lo studio di problemi sul volontariato, centri di orientamento	
	scolastico e professionali e corsi di formazione e specializzazione a vari livelli e su	
	varie tematiche.	
	Le cariche associative sono elettive e vengono svolte a titolo assolutamente gratuito.	
	L'Associazione può aderire ad altre Associazioni, fondazioni o enti che perseguano	
	gli stessi scopi e con le stesse caratteristiche di solidarietà sociale.	
	Le prestazioni fornite dai volontari aderenti sono gratuite e sono rivolte a tutte le	
	persone interessate, soci e non, che condividano gli scopi esposti.	
	Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti	
	5.1. L'associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori	
	dipendenti e di volontari.	
	Articolo 6) Durata	
	L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060	
	TITOLO II – ASSOCIATI	

	Articolo 7) Definizione di associato	
	7.1. Sono membri dell'associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula	
	dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la	
	normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che	
	non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.	
	7.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:	
	a) associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione	
	dell'associazione;	
	b) Associati benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri	
	dell'associazione in ragione delle loro caratteristiche della loro qualità dei loro	
	comportamenti;	
	c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'associazione diversi dai precedenti;	
	precisandosi che quando, nello statuto, si menzionano gli associati, senz'altro	
	aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.	
	7.3. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso,	
	esclusione, morte o estinzione dell'associato (o altre cause di cessazione previste	
	dalla normativa applicabile).	
	Articolo 8) Pluralità degli associati	
	L'associazione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il non temporaneo	
	venir meno della pluralità degli associati è da considerare come una fattispecie di	
	scioglimento dell'associazione	
	Articolo 9) Diritti e obblighi degli associati	
	Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla	
	normativa applicabile	
	Articolo 10) Ammissione degli associati	

	10.1. L'associazione è improntata al principio della porta aperta e pertanto, ha diritto	
	di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda,	
	dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e di impegnarsi -	
	in caso di ammissione - a osservare lo statuto e i regolamenti dell'associazione	
	nonché la normativa applicabile.	
	10.2. L'organo preposto all'esame, ad approvazione e al respingimento della	
	domanda è il consiglio direttivo, cui essa va indirizzata.	
	10.3. Il consiglio direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 90 (novanta)	
	giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la	
	sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla	
	scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal	
	consiglio direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha	
	presentata la domanda si intende accettata.	
	10.4. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere	
	adeguatamente motivata.	
	10.5. In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la	
	domanda può presentare ricorso al collegio dei revisori, il quale delibera entro 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento del ricorso.	
	10.6. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con	
	effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.	
	10.7. Il consiglio direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina	
	inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da	
	intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle	
	modalità per il loro esame e alla procedura per la revisione all'associazione del	
	soggetto la cui domanda sia stata accolta.	

	Articolo 11) - Recesso dell'associato	
	11.1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associati.	
	11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.	
	11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.	
	11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.	
	11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	
	Articolo 12) Esclusione dell'associato	
	12.1. Il consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato per gravi motivi.	
	12.2. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del consiglio direttivo, non può intervenire alla riunione in cui si discute si delibera l'esclusione.	
	12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.	
	12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua	

	comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato	
	medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento	
	in cui essa è comunicata all'associato escluso.	
	12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato	
	a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è	
	comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia	
	impugnata innanzi al collegio arbitrale. Qualora sia proposta impugnazione al	
	collegio arbitrale:	
	a) il collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in	
	stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività	
	dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminata;	
	b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal	
	momento in cui viene comunicata la decisione del collegio arbitrale;	
	c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di	
	sospensione in cui associato si trovi.	
	12.6. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione tenuto al pagamento	
	dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione di	
	liberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua	
	qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.	
	Titolo III- Patrimonio ed entrate	
	Articolo 13) Patrimonio	
	Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di	
	costituzione dell'associazione stessa il cui valore complessivo è di euro 207.308,00	
	(duecentosettemilatrecentotto virgola zero zero)	
	Articolo 14) Entrate	

	L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile,	
	mediante:	
	a) il percepimento della quota annuale;	
	b) il percepimento della quota iniziale, ove non destinata dal consiglio direttivo e	
	incremento del patrimonio dell'associazione;	
	c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati all'incremento	
	del patrimonio dell'associazione;	
	d) le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti	
	diversi dagli associati non specificamente destinate all'incremento del patrimonio	
	dell'associazione;	
	e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;	
	f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'associazione;	
	g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;	
	h) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al	
	patrimonio dell'associazione;	
	i) ogni altra entrata conseguita dall'associazione non specificamente destinata a	
	incremento del suo patrimonio.	
	Articolo 15) Quota iniziale quota annuale	
	15.1. L'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento	
	all'associazione di una somma di denaro, il cui importo è stabilito dal consiglio	
	direttivo.	
	15.2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua	
	appartenenza all'associazione, al versamento all'associazione di una somma	
	periodica di cui importo è stabilito dal consiglio direttivo.	
	15.3. Il consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota	

	iniziale alla quota annuale, nel quale, tra l'altro:	
	a) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo inerente all'entità della quota	
	iniziale e della quota annuale e le modalità del loro versamento;	
	b) sia disciplinata la decisione del consiglio direttivo di destinare, in tutto o in parte,	
	la quota iniziale e la quota annuale a incremento del patrimonio dell'associazione;	
	c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della	
	quota annuale, ivi compresa l'esclusione della dall'associazione dell'associato	
	moroso	
	Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
	16.1. L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le	
	proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,	
	donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può	
	essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o	
	l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,	
	inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto	
	ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice del terzo settore.	
	16.2. L'associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati,	
	con un diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato,	
	sotto le seguenti condizioni:	
	a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto	
	non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto	
	all'associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato la erogazione;	
	b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere	
	superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un	

	punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore al tasso	
	massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il	
	tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto	
	dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.	
	16.3. L'adesione all'associazione non comporta per gli associati obblighi di	
	finanziamento di importo ulteriore rispetto al versamento della quota iniziale della	
	quota annuale. È comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori	
	rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla normativa applicabile	
	Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti	
	17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato	
	dall'associato all'associazione, non è ripetibile dall'associato stesso, o dai suoi	
	aventi causa a qualsiasi titolo, in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di	
	scioglimento dell'associazione nel caso di morte, di estinzione, di recesso o di	
	esclusione dell'associato dall'associazione.	
	17.2. Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, che sia effettuato	
	dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non	
	attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività	
	dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo	
	statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di	
	partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di	
	partecipazione all'associazione che sia considerabile come di titolarità dell'associato	
	o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia	
	trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a	
	titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.	
	Articolo 18) Incremento del patrimonio	

	Il patrimonio dell'associazione si incrementa:	
	a) per effetto di apporti degli associati destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;	
	b) per effetto di elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, di soggetti diversi dagli associati destinate a incremento del patrimonio dell'associazione;	
	c) per effetto di acquisti compiuti dall'associazione e destinati dal consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'associazione;	
	d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del patrimonio dell'associazione;	
	e) per decisione del consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'associazione.	
	Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio	
	19.1. Il consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la dirigenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'associazione.	
	19.2. Il consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.	
	19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il consiglio direttivo decide, secondo criteri di prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell'associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'associazione .	
	Articolo 20) Divieto di distribuzione	
	É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	

	comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di	
	recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Articolo 21) Patrimoni destinati ad uno specifico affare	
	Ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio direttivo può deliberare l'istituzione di uno	
	o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove	
	possibile con gli occorrenti adattamenti, e norme di cui agli articoli 2447-bis e	
	seguenti del codice civile.	
	TITOLO IV- SISTEMA DI GOVERNANCE	
	Articolo 22) Organi	
	22.1. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'assemblea degli associati;	
	b) il consiglio direttivo;	
	c) il presidente del consiglio direttivo e il vicepresidente del consiglio direttivo;	
	d) il segretario del consiglio direttivo;	
	e) il tesoriere;	
	f) il comitato esecutivo, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal	
	consiglio direttivo;	
	g) l'organo di controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge ossia	
	facoltativamente deliberata dall'assemblea;	
	h) il revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge sia	
	facoltativamente deliberata dall'assemblea.	
	22.2. L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è	
	informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.	
	Sezione I - Assemblea degli associati	

	Articolo 23) Principi generali	
	23.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.	
	23.2. Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea.	
	23.3. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.	
	23.4. L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale .	
	Articolo 24) Competenze dell'assemblea	
	24.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	24.2. L'assemblea inoltre:	
	a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;	
	b) nomina e revoca i membri del consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente e il tesoriere;	
	c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di controllo e dispone la revoca;	
	d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il revisore legale e ne dispone la revoca;	
	e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	g) approva ogni regolamento, fatta eccezione per quelli che lo statuto demanda all'approvazione del consiglio direttivo, la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea;	
	h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la	

	liquidazione dell'associazione;	
	i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto o dalla	
	normativa applicabile.	
	Articolo 25) Convocazione dell'assemblea	
	25.1. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga	
	opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o almeno	
	un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.	
	25.2. L'assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Salerno.	
	25.3. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito mediante	
	posta elettronica, anche ordinaria, o con comunicazione consegnata a mani,	
	contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima	
	che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.	
	25.4. L'avviso di convocazione è spedito o consegnato a mani almeno dieci giorni	
	prima dell'adunanza:	
	a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati;	
	b) ai consiglieri e ai membri dell'organo di controllo, agli indirizzi di posta elettronica	
	da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente	
	25.5. L'assemblea è comunque validamente costituita e atta deliberare qualora	
	siano presenti tutti gli associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di	
	controllo.	
	Articolo 26) Presidenza dell'assemblea	
	26.1. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età; in	
	ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea, da un altro membro del consiglio	
	direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.	

	26.2. Il presidente dell'assemblea è assistito dal segretario.	
	26.3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell' adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo avere svolto attività di supervisione durante la sua redazione.	
	Articolo 27) Deliberazioni dell'assemblea	
	27.1. L'assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione, qualora partecipi almeno la metà degli associati;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati che intervengano.	
	27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.	
	27.3. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	27.4. Ogni associato ha diritto a un voto.	
	27.5. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro associato che non sia membro del consiglio direttivo, membro dell'organo di controllo, revisore legale o dipendente dell'associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.	
	27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati,	

	tanto in prima che in seconda convocazione.	
	27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione	
	dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'assemblea.	
	27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	27.10. L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal	
	caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di un'apposita	
	segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui	
	devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel	
	luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari;	
	d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli	
	intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono	
	presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante	
	SEZIONE II - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Articolo 28) Competenze del consiglio direttivo	

	28.1. Il consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.	
	28.2. Al consiglio direttivo compete di:	
	a) nominare, scegliendolo tra i consiglieri, il segretario e disporne la revoca;	
	b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il comitato esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;	
	c) gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;	
	d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'associazione;	
	e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;	
	g) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;	
	h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'associazione nell'ambito del medesimo Comune;	
	i) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'associazione.	
	28.3. Il consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.	
	28.4. Qualora il consiglio direttivo ritenga opportuna la nomina di un comitato esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.	
	Articolo 29) Composizione del consiglio direttivo	
	29.1. Il consiglio direttivo è composto, a scelta dell'assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di nove consiglieri, nel cui ambito sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.	
	29.2. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la	

	qualifica di associato ovvero che sono indicate da associati i quali non hanno la	
	natura di persone fisiche.	
	29.3. Non possono essere nominati alla carica di consigliere e, se nominati,	
	decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato	
	a una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o	
	l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	29.4. Non può essere nominato alla carica di consigliere la persona che non abbia le	
	caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza.	
	Articolo 30) Gratuità dell'incarico	
	Dalla nomina a consigliere, a presidente, a vicepresidente, a segretario, a tesoriere	
	o a membro del comitato esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della funzione.	
	Articolo 31) Durata della carica	
	31.1. Il consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo	
	esercizio di durata della carica.	
	31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri,	
	l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.	
	31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il	
	consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica	
	fino all'assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto	
	l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Il consigliere che venga eletto	
	dall'assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo	
	stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere	

	cessato.	
	31.4. I consiglieri sono rieleggibili.	
	Articolo 32) Convocazione del consiglio direttivo	
	32.1. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall' organo di controllo.	
	32.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica o con comunicazioni a mani contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	32.3. L'avviso di convocazione è spedito o consegnato a tutti i consiglieri e ai membri dell'organo di controllo almeno otto giorni prima dell' adunanza appunto in caso di urgenza , l'avviso è spedito o consegnato almeno tre giorni prima.	
	32.4. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.	
	Articolo 33) Deliberazioni del consiglio direttivo	
	33.1. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.	
	33.2. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vicepresidente; in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.	
	33.3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.	
	33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad euro	

	cinquemila, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione	
	dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del consiglio	
	direttivo,	
	33.7. Le decisioni adottate dal consiglio direttivo con il voto determinante di	
	consiglieri in conflitto di interessi con l'associazione, qualora cagionino a essa un	
	danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro	
	del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. In ogni caso sono salvi i diritti	
	acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della	
	decisione.	
	33.8. Il consiglio direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.	
	In tal caso è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui	
	devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto	
	foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo	
	svolgimento dell' adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	

	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire , dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 34) Responsabilità dei consiglieri	
	La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 (ventotto) del codice del terzo settore.	
	Articolo 35) Comitato esecutivo	
	35.1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da altri due consiglieri.	
	35.2. Il comitato esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al consiglio direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.	
	35.3. Il consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome per conto dell'associazione.	
	Sezione III - Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere	
	Articolo 36) Presidente e vicepresidente	
	36.1. Al presidente del consiglio direttivo spetta di:	
	a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;	
	b) verificare e pretendere la osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti dell'associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;	
	c) convocare l'assemblea e il consiglio direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;	

	d) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del	
	consiglio direttivo;	
	e) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione	
	del consiglio direttivo;	
	f) attribuire, ove sia necessario ed opportuno, la rappresentanza dell'associazione	
	anche a soggetti estranei al consiglio direttivo.	
	36.2. Ad ogni riunione del consiglio direttivo il presidente riferisce dell'attività nel	
	frattempo compiuta.	
	36.3. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere	
	atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il	
	consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.	
	36.4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta	
	a questi sia impedito l'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del	
	vicepresidente in mancanza del presidente costituisce per i terzi prova	
	dell'impedimento del presidente.	
	Articolo 37) Segretario	
	37.1. Il segretario coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che	
	si rendano necessarie ed opportune per l'amministrazione dell'associazione.	
	37.2. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi	
	collegiali dell'associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di controllo. La	
	funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa	
	applicabile oppure qualora il presidente ne richiede comunque la presenza.	
	37.3. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del libro verbali	
	del consiglio direttivo, del libro verbali del comitato esecutivo e del libro degli	
	associati.	

	Articolo 38) Tesoriere	
	Il tesoriere:	
	a) cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità;	
	b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;	
	c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per	
	l'approvazione che deve farne il consiglio direttivo.	
	Sezione IV - Organo di controllo e revisione legale	
	Articolo 39) Composizione dell'organo di controllo	
	39.1. L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto	
	della nomina, da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da tre	
	controllori effettivi, a uno dei quali il consiglio direttivo attribuisce la carica di	
	presidente del collegio dei controllori.	
	39.2. In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore	
	supplente. In caso di nomina di un collegio di controllori sono nominati anche due	
	controllori supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica	
	automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che	
	compongono l'organo di controllo con effetto dal giorno in cui ricevano, dal	
	presidente del consiglio direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del	
	controllore unico o di uno dei controllori effettivi.	
	39.3. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da	
	un controllore unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una	
	qualsiasi delle seguenti categorie:	
	- un soggetto iscritto al registro dei revisori legali, oppure:	
	- un soggetto iscritto all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e	
	degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:	

	- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	39.4. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un collegio di controllori, almeno uno dei controllori effettivi e almeno uno dei controllori supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:	
	- soggetti iscritti al registro dei revisori legali; oppure:	
	- soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro; oppure:	
	- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	39.5. Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico o da un collegio dei controllori tutti iscritti nel registro dei revisori legali.	
	Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'organo di controllo	
	Non possono essere eletti alla carica di componente dell'organo di controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
	b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri , gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'associazione;	
	c) coloro che sono legati all'associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione	

	d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne	
	compromettano l'indipendenza;	
	d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali;	
	e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine	
	degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine	
	dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo	
	in materie economiche o giuridiche, perdono tali predette loro qualità.	
	Articolo 41) Durata in carica dell'organo di controllo	
	41.1. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo	
	esercizio di durata della sua carica.	
	41.2. I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.	
	Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'organo di controllo	
	42.1. L'organo di controllo:	
	a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;	
	b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione;	
	c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili;	
	d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;	
	e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale , con particolare riguardo le norme di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del	
	codice del terzo settore;	
	f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del codice del terzo settore;	

	g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche	
	chiedendo al consiglio direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	42.2. I membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze	
	dell'assemblea , del consiglio direttivo e del comitato esecutivo.	
	42.3. Il collegio dei controllori è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo	
	ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio dei	
	controllori.	
	42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o	
	comunicazioni a mani contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della	
	riunione e l'elenco delle materie da trattare.	
	42.5. L'avviso di convocazione è spedito o comunicato a tutti i membri del collegio	
	dei controllori almeno otto giorni prima dell' adunanza. In caso di urgenza l'avviso e	
	spedito almeno tre giorni prima.	
	42.6. Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno	
	la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza	
	delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del	
	collegio dei controllori.	
	42.7. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza,	
	impedimento o rinuncia , dal membro del collegio dei controllori più anziano di età.	
	42.8. Le deliberazioni del collegio dei controllori sono assunte con il voto favorevole	
	della maggioranza dei membri del collegio dei controllori.	
	42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di	
	astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del	

	collegio dei controllori.	
	42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.	
	42.12. Il collegio dei controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del	
	collegio dei controllori. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell' adunanza di accertare inequivocabilmente	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui	
	devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto	
	foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell' adunanza;	
	c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo	
	svolgimento dell' adunanza;	
	d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della	
	adunanza e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 43) Compenso dell'organo di controllo	
	Il compenso dei componenti dell'organo di controllo è determinato all'atto della	
	nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
	Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale	
	La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società	

	iscritti nel registro dei revisori legali	
	Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'organo di controllo o del revisore	
	legale	
	La responsabilità dei membri dell'organo di controllo del revisore legale è disciplinata dall'articolo 28 del codice del terzo settore.	
	Titolo V - bilanci, libri e scritture	
	Articolo 46) Esercizi associativi	
	L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno	
	Articolo 47) Bilancio d'esercizio	
	Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.	
	Articolo 48) Scritture contabili	
	L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.	
	Articolo 49) Libri dell'associazione	
	49.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'associazione tiene:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il registro dei volontari;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;	
	f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.	
	49.2. Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto	

	che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato	
	anche da ogni volontario, il quale può estrarne copia.	
	49.3. Il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee sono tenuti a cura del consiglio direttivo e possono essere esaminati da	
	ogni associato , il quale può estrarne copia. Il consiglio direttivo può approvare un	
	regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.	
	49.4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a	
	cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da	
	ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copia. Gli associati	
	non hanno il diritto di esaminare detto libro.	
	49.5. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo è tenuto a	
	cura del comitato esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da	
	ciascun membro del collegio dei revisori, i quali possono estrarne copia. Gli	
	associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.	
	49.6. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo è tenuto a	
	cura dei membri dell'organo di controllo. Gli associati e i consiglieri non hanno il	
	diritto di esaminare detto libro.	
	Titolo VI - Estinzione e scioglimento	
	Articolo 50) Devoluzione del patrimonio	
	In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è	
	devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 , comma 1, del codice	
	del terzo settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge , ad altri	
	enti del terzo settore, secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.	
	Titolo VII - Arbitrato	
	Articolo 51) Clausola compromissoria	

51.1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, tra gli organi dell'associazione, tra i membri degli organi dell'associazione, gli associati e l'associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

51.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

51.3. L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia e l'associazione ha sede.

51.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

*Firmato in originale: Gerardina PACIELLO - Elena COPPOLA - Antonio SOMMA -
Giuseppina SOMMA - D'AVINO Pasquale - VIOLANTE Francesco - dottor Carmine
FERRENTINO Notaio; impronta del Sigillo.*

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e si trasmette ad uso R.N.T.S.. Bollo Esente ai sensi del combinato disposto dell'art.104, comma 1, e dell'art.82, comma 5, d. lgs. n.117 del 2017.